

**Allegato "B"**

**all'atto**

**Repertorio n.112.653**

**Raccolta n.9.537**

## **STATUTO**

### **DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI**

#### **Art. 1 - DENOMINAZIONE**

L'Associazione è denominata "**Collegio Nazionale Docenti Malattie Apparato Digerente**", in forma abbreviata "**COLMAD**".

#### **Art. 2 - SEDE E DURATA**

L'Associazione ha sede in Roma.

La durata dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2070 (trentuno dicembre duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

#### **Art. 3 - SCOPI E FINALITA'**

L'Associazione non ha scopi di lucro.

L'Associazione esclude dalle proprie finalità ogni forma di attività politica e sindacale, nonché l'esercizio di attività commerciale abituale.

L'Associazione si propone:

- di favorire lo sviluppo della disciplina delle malattie dell'apparato digerente (settore scientifico disciplinare MED 12) nei campi della ricerca, dell'assistenza e della formazione permanente, sia pre che post laurea, promuovendo e tutelando la centralità della Istituzione Universitaria, nelle sue varie figure professionali;
- di intraprendere azioni per promuovere attività nella didattica, nella ri-

cerca e nell'assistenza, mediante scambi ed informazioni sui problemi comuni, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei;

- di valorizzare il ruolo dei professori e dei ricercatori universitari della disciplina delle malattie dell'apparato digerente (sette scientifico disciplinare MED 12), in ogni aspetto dell'attività accademica ed assistenziale.

Per il conseguimento di tali scopi, l'Associazione potrà porre in essere tutte le operazioni e le attività comunque ritenute strumentali ed utili.

### **PATRIMONIO E ATTIVITA' ECONOMICA**

#### **Art. 4 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, mobili e immobili, di proprietà della Associazione;
- contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni, persone fisiche e giuridiche in genere elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- eventuali riserve costituite con avanzi di bilancio.

Le entrate sono costituite:

- dai contributi associativi annuali versati dai soci;
- da contributi e versamenti volontari dei soci;
- da contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni di Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni, persone fisiche e giuridiche in genere;
- da proventi della gestione;
- da ogni altra fonte compatibile con gli scopi istituzionali.

È esclusa la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 5 - ATTIVITA' ECONOMICA**

Per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può: compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile, necessaria e pertinente; promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi.

Può altresì svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi sociali, attività commerciale non abituale.

#### **SOCI**

#### **Art. 6 - REQUISITI E CATEGORIE**

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche maggiori di età, italiane e straniere, di irrepreensibile condotta morale e professionale, con ruolo di Professore Ordinario, Professore Associato o Ricercatore Universitario della disciplina delle malattie dell'apparato digerente (settore scientifico disciplinare MED 12).

Di conseguenza, a seconda del ruolo che ricopre, ciascun socio farà parte di una delle seguenti tre categorie:

- Professore di Prima Fascia (Ordinari);
- Professore di Seconda Fascia (Associati);
- Ricercatore Universitario.

La qualità di socio si acquista con l'accettazione della domanda di ammissione da parte della Giunta e con il versamento del contributo associativo.

## **Art. 7 - RAPPORTO ASSOCIATIVO**

L'adesione alla Associazione, così come il recesso, sono liberi e volontari.

I soci si impegnano ad accettare lo statuto della Associazione ed eventuali Regolamenti attuativi.

Ogni socio partecipa di diritto a tutte le manifestazioni della Associazione, essendo esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- lo scioglimento della Associazione;
- il decesso del socio;
- il recesso da parte del socio, comunicato in forma scritta alla Associazione;
- la decadenza dal ruolo di Professore Ordinario, di Professore Associato o di Ricercatore Universitario della disciplina delle malattie dell'apparato digerente (settore scientifico disciplinare MED 12);
- la decadenza per mancato pagamento del contributo associativo entro un anno dal termine previsto per il suo pagamento;
- l'esclusione per gravi motivi deliberata dall'assemblea.

Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto con l'Associazione, è quello indicato nella domanda di ammissione o successivamente comunicato alla stessa mediante posta elettronica o fax.

I soci che hanno esercitato il recesso, che sono stati esclusi o che, comunque, hanno cessato di appartenere alla Associazione, non possono vanta-

re alcun diritto sui contributi versati e sul patrimonio della Associazione.

#### **Art. 8 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO**

I soci sono tenuti a corrispondere il contributo associativo annuale nella misura ed entro il termine di pagamento stabilito dal Regolamento attuativo.

Per i soci di età inferiore a 40 (quaranta) anni può essere previsto un contributo di importo ridotto.

Il socio non in regola con il pagamento del contributo associativo non può esercitare i diritti spettantigli come tale.

Il versamento del contributo annuale non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

In nessun caso, nemmeno nell'ipotesi di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può farsi luogo alla ripetizione del contributo annuale, anche facoltativo, versato alla Associazione.

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 9 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Comitato UNIGASTRO per la didattica;
- Il Coordinatore del Comitato UNIGASTRO per la didattica;
- il Revisore dei conti e Revisore supplente.

#### **Art. 10 - ELEGGIBILITA' E GRATUITA'**

Possono essere nominati alle cariche sociali tutti i soci, purché in regola con il pagamento del contributo associativo.

Per la sola carica di Revisore è possibile nominare anche non soci.

Tutte le cariche sociali, con esclusione del Revisore non socio, sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le cariche di membro della Giunta e di Revisore sono fra loro incompatibili.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le assemblee sono convocate dalla Giunta, per il tramite del Presidente, che deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno due membri della Giunta o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea, ove richiesta dai membri della Giunta o dai soci, dovrà tenersi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Le assemblee possono essere convocate in luogo anche diverso dalla sede della Associazione, purché in Italia, mediante comunicazione ai soci inviata per posta elettronica o pubblicata sul sito della Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Possono partecipare alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo.

Non è ammessa la partecipazione e il voto per delega.

L'assemblea è comunque validamente costituita, in mancanza delle formalità suddette, quando alla stessa partecipino tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo e tutti i membri della Giunta ed il Revisore dei conti in carica siano presenti o informati della riunione, fermo il diritto degli intervenuti di ottenere il rinvio della deliberazione sugli argomenti per i quali dichiarino di non essere adeguatamente informati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e verbalizzate da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di votazione.

Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. I verbali dovranno essere inseriti in apposita raccolta cronologica, nonché pubblicati sul sito della Associazione dal momento in cui sarà operativo.

#### **Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e, comunque, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea ordinaria:

- a) discute e delibera in merito alla relazione annuale presentata dalla Giunta;
- b) determina gli indirizzi e le direttive per l'azione da svolgere per il perse-

- guimento degli scopi istituzionali;
- c) approva i bilanci e delibera in merito alla destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, ovvero alla copertura di perdite o disavanzi di gestione comunque denominati, nonché sulla destinazione e l'utilizzo di fondi e riserve;
  - d) nomina i membri della Giunta;
  - e) nomina i membri del Comitato UNIGASTRO per la didattica;
  - f) nomina il Revisore dei conti ed il Revisore supplente;
  - g) nomina e revoca i liquidatori, determinandone i poteri e stabilendo eventualmente i criteri di massima per la liquidazione;
  - h) delibera sulle proposte di esclusione dei soci;
  - i) delibera l'ammontare del contributo associativo annuale ed il termine di pagamento;
  - j) approva i Regolamenti attuativi del presente statuto e le loro eventuali modifiche.

È inoltre competente per tutte le materie che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.

### **Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:



- a) modifiche dello statuto sociale;
- b) diritti reali immobiliari e finanziamenti in genere;
- c) scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e destinazione del patrimonio residuo.

Le proposte di modifica dello statuto di cui alla lettera a) potranno essere formulate dalla Giunta o da almeno un quarto dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Le proposte dovranno essere portate a conoscenza degli altri soci, mediante comunicazione inviata per posta elettronica o pubblicata sul sito dell'Associazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea in cui verranno prese in esame per l'eventuale approvazione.

L'assemblea straordinaria che delibera sulle materie di cui alle lettere a) e b) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da indicarsi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le delibere inerenti le materie di cui alla lettera c) vengono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

#### **Art. 14 - RIUNIONE DELLE ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA**

Nei soli casi in cui non sia possibile tenere le riunioni in presenza per oggettive situazioni di impedimento, sarà possibile tenere le assemblee ordinaria e straordinaria con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### **GIUNTA E PRESIDENTE**

#### **Art. 15 - GIUNTA**

La Giunta dirige e amministra l'Associazione per mandato dei soci, assumendo tutti i provvedimenti necessari per il prestigio e lo sviluppo della stessa.

La Giunta si compone di tre membri nominati dall'Assemblea.

Ai lavori della Giunta partecipa di diritto con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto il Coordinatore del Comitato UNIGASTRO per la didattica per gli argomenti riguardanti il Comitato stesso.

I tre membri nominati dall'Assemblea - uno per la categoria di Professore di Prima Fascia, uno per la categoria di Professore di Seconda Fascia e uno per la categoria di Ricercatore Universitario - durano in carica per due anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato anche non consecutivo.

Le modalità di presentazione delle candidature ed i criteri e le modalità di elezione sono definiti dal Regolamento attuativo.

I membri nominati dall'Assemblea decadono automaticamente in caso di

assenza a due sedute consecutive della Giunta.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un membro, questi verrà sostituito con un nuovo membro da eleggersi, nella medesima categoria, alla prima Assemblea utile.

#### **Art. 16 - RIUNIONI**

La Giunta si riunisce almeno due volte l'anno, presso la sede della Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Le riunioni della Giunta si possono svolgere anche in videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due membri in carica.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i membri, a mezzo fax o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 (quarantotto) ore.

## **Art. 17 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI**

La Giunta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e verbalizzate da una delle persone legittimamente intervenute alla riunione e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di votazione.

Le deliberazioni della Giunta devono risultare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. I verbali devono essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

## **Art. 18 - COMPETENZE**

La Giunta è investita di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, fatta eccezione per le materie demandate alla competenza dell'assemblea straordinaria, nonché per le materie ed attività che necessitano del parere vincolante del Comitato UNIGASTRO per la didattica.

La Giunta, in particolare:

- a) adotta tutti i provvedimenti necessari per la gestione e lo sviluppo della Associazione; promuove, organizza e coordina l'attività in sede nazionale e regionale;
- b) redige la relazione annuale, sulle attività svolte e sulle linee programmatiche che intende adottare, da sottoporre all'approvazione dell'As-

- semblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali proposte di modifica dello statuto;
  - e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea i Regolamenti che si renderanno necessari per rendere attuativo il presente statuto e le loro eventuali modifiche;
  - f) delibera sull'ammissione dei soci, sulla loro sospensione e decadenza, e ne propone la loro esclusione;
  - g) convoca le assemblee dei soci;
  - h) può delegare specifici poteri per il compimento di atti e/o categorie di atti ad uno o più dei suoi membri.

#### **Art. 19 - PRESIDENTE**

Assume la carica di Presidente dell'Associazione il membro della Giunta eletto nella categoria Professore di Prima Fascia, rimanendo in carica per la durata del mandato di membro della Giunta.

Il Presidente, per delega della Giunta, dirige l'Associazione e può compiere tutte quelle operazioni gestionali, amministrative, commerciali o finanziarie che verranno ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento dello scopo sociale.

#### **Art. 20 - RAPPRESENTANZA**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché il potere di firma, rappresenta l'Associazione nelle sedi istituzionali, nelle campagne stampa e nei rapporti con i terzi, attua e pone in essere gli atti di amministrazione su specifica indicazione della

Giunta cui sono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, il Presidente:

- rappresenta l'Associazione in ogni sede civile, tributaria e amministrativa, addivenendo a concordati, presenta ricorsi e reclami, memorie e documenti, innanzi a qualsiasi autorità e commissione, con facoltà di accettare rimborsi e riscuoterli;
- può stare in giudizio in qualunque grado di giurisdizione, compresa la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato, sia in prima che in ulteriore istanza, nominando e revocando avvocati, procuratori e consulenti tecnici;
- può transigere qualsiasi vertenza in sede giudiziale e stragiudiziale; può compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nominandoli e revocandoli; può definire vertenze e arbitrati;
- può rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti su specifica delibera della Giunta.

In tutti i casi di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio ed il conseguente potere di firma spettano al membro della Giunta eletto nella categoria Professore di Seconda Fascia in funzione di Vicepresidente.

#### **Art. 21 - DIMISSIONI E DECADENZA**

Le dimissioni del Presidente, la certificata impossibilità definitiva dello stesso ad esercitare le sue mansioni o le dimissioni contemporanee di almeno due membri della Giunta comportano la decadenza dell'intera Giunta, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva

assemblea elettiva, la quale dovrà essere convocata entro trenta giorni dal fatto che comporta la decadenza.

### **COMITATO UNIGASTRO PER LA DIDATTICA E COORDINATORE**

#### **Art. 22 - COMITATO UNIGASTRO PER LA DIDATTICA**

Al Comitato UNIGASTRO per la didattica è demandata la qualificazione e lo sviluppo della didattica della Gastroenterologia nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, nelle Scuole di Specializzazione in Malattie Apparato Digerente, nei Master di I, II e III livello, nei Dottorati di ricerca, in altri Corsi di Laurea ed in altre tipologie di formazione post-laurea, compreso l'insegnamento a distanza.

In particolare, al Comitato sono demandate le attività editoriali, congressuali e divulgative che coinvolgono la didattica e la formazione in Gastroenterologia.

Il Comitato si compone di tre membri nominati dall'Assemblea - uno per la categoria Professore di Prima Fascia, uno per la categoria di Professore di Seconda Fascia e uno per la categoria di Ricercatore Universitario - che durano in carica per due anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato anche non consecutivo.

Le modalità di presentazione delle candidature ed i criteri e le modalità di elezione sono definiti dal Regolamento attuativo.

I membri nominati decadono automaticamente in caso di assenza a due sedute consecutive del Comitato. In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un membro, questi verrà sostituito con un nuovo membro da eleggersi, nella medesima categoria, alla prima Assemblea utile.

#### **Art. 23 - RIUNIONI**

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, presso la sede della Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Le riunioni del comitato si possono svolgere anche in videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni sono convocate dal Coordinatore di sua iniziativa o su richiesta di almeno due membri in carica.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i membri, a mezzo fax o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 (quarantotto) ore.

#### **Art. 24 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI**

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Coordinatore è determinante.



Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore e verbalizzate da una delle persone legittimamente intervenute alla riunione e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Coordinatore dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di votazione.

Le deliberazioni del Comitato devono risultare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. I verbali devono essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

#### **Art. 25 - COMPETENZE**

Il Comitato ha piena autonomia decisionale per le materie ed attività ad esso demandate e, in particolare, per le attività editoriali, congressuali e divulgative che coinvolgono la didattica e la formazione in Gastroenterologia.

La gestione finanziaria delle attività ad esso demandate è operata su un conto corrente dedicato, le cui modalità di apertura ed utilizzo sono definite dal Regolamento attuativo.

Il Comitato esprime parere vincolante sui contratti e gli altri atti amministrativi dell'Associazione inerenti alle materie ed attività ad esso demandate dall'Art. 22.

La Giunta è obbligata a richiedere ed acquisire il parere, nonché a conformarsi ad esso.

#### **Art. 26 - COORDINATORE**

Assume la carica di Coordinatore del Comitato UNIGASTRO per la didattica, il membro eletto nella categoria Professore di Prima Fascia, rimanendo in carica per la durata di tale mandato.

Solo in sede di prima attuazione del Comitato il Coordinatore dura in carica tre anni.

Il Coordinatore dirige il Comitato e, per delega dello stesso, partecipa con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto alle riunioni della Giunta sugli argomenti inerenti e/o connessi alle materie ed attività di cui all'Art.22.

#### **Art. 27 - DELEGA**

Il Coordinatore è delegato dal Presidente ad operare con firma disgiunta sul conto corrente dedicato alle attività demandate al Comitato UNIGASTRO per la didattica.

#### **Art. 28 - DIMISSIONI E DECADENZA**

Le dimissioni del Coordinatore, la certificata impossibilità definitiva dello stesso ad esercitare le sue mansioni o le dimissioni contemporanee di almeno due membri comportano la decadenza dell'intero Comitato, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere convocata entro trenta giorni dal fatto che comporta la decadenza.

### **REVISORE DEI CONTI E REVISORE SUPPLENTE**

#### **Art. 29 - NOMINA E DURATA**

L'istituzione del Revisore dei conti è facoltativa.

Il Revisore dei conti e il Revisore supplente, da scegliere tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali, vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nell'ipotesi in cui la Associazione consegua la personalità giuridica tale organo è obbligatorio.

#### **Art. 30 - COMPETENZE**

Il Revisore vigila sulla situazione amministrativa, economica e finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, effettua le verifiche di cassa, esamina la proposta di bilancio consuntivo.

Al termine di ogni anno presenta una relazione scritta all'Assemblea, in ordine all'attività svolta e alle osservazioni in merito al bilancio consuntivo.

Il Revisore ha diritto di partecipare alle riunioni della Giunta e dell'Assemblea.

In caso di perdurante assenza, di certificata impossibilità definitiva ad esercitare le proprie mansioni o di dimissioni è sostituito dal Revisore supplente.

### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **Art. 31 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 32 - BILANCIO**

Alla fine di ogni esercizio sociale la Giunta redige il bilancio consuntivo, redatto nel rispetto dei principi della trasparenza nei confronti dei soci, e il bilancio preventivo sintetico per il successivo esercizio, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

Copia del bilancio consuntivo è trasmessa all'organo di controllo, se istituito, affinché possa formulare le proprie osservazioni.

L'Assemblea determina altresì la destinazione degli eventuali utili o avanzi di gestione, che dovranno essere reinvestiti per il perseguimento degli scopi sociali ovvero assegnati a fondi di riserva o riportati a nuovo.

E' fatto divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'or-

ganizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni, che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

### **SCIoglimento E NORME FINALI**

#### **Art. 33 - SCIOGLIMENTO**

L'Associazione può essere sciolta con le modalità previste all'Art. 13.

In caso di scioglimento con messa in liquidazione, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri e stabilendo eventualmente i criteri di massima per la liquidazione.

L'eventuale patrimonio netto residuo della liquidazione, estinte tutte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **Art. 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia promossa dai soci, dagli amministratori, dai liquidatori e dai revisori nei confronti della Associazione ovvero dalla Associazione nei loro confronti sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Distretto è fissata la sede legale della Associazione, su istanza dell'interessato più diligente.

L'arbitrato avrà sede in Roma.

L'arbitro decide con le procedure di cui agli articoli 806 c.p.c. e seguenti, secondo diritto, e la decisione presa, che dovrà essere emessa entro no-

vanta giorni dalla costituzione dell'organo arbitrale, sarà definitiva ed inappellabile.

**Art. 35 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge e del Codice Civile.

Firmato:

- " Alvaro Domenico n.q.
- " Francesco Colistra Notaio